

**VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ISCRITTI DEL
FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
NEL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO**

In Milano, in data 13 maggio 2025

tra

— Intesa Sanpaolo S.p.A. anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

— le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella qualità di Fonti Istitutive:

- del Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Prestazione)
- del Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FondISP)

premesso che

- il Fondo a Prestazione è il Fondo di Gruppo nel quale sono nel tempo confluite tutti i regimi a prestazione definita del Gruppo; il patrimonio è pertanto costituito da molteplici sezioni, virtualmente separate, distintamente per ciascuna platea e corrisponde alla sommatoria delle riserve matematiche riferite agli iscritti e ai beneficiari;
- nell'ambito del percorso di integrazione dei regimi di previdenza complementare esistenti nel Gruppo ISP e in coerenza con gli orientamenti della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in materia, in data 1° ottobre 2024 è stato sottoscritto il Verbale di Percorso – Previdenza complementare, con il quale sono stati condivisi i principi e i criteri generali di realizzazione di un unico Fondo di Previdenza complementare per tutte le persone del Gruppo, individuando FondISP quale "contenitore" idoneo a divenire il Nuovo Fondo Pensione del Gruppo ISP, con gli opportuni adeguamenti statutari e organizzativi;
- con il Verbale di accordo del 25 novembre 2024 sono quindi stati definiti gli adeguamenti statutari necessari a costituire in FondISP due sezioni, la Sezione A, che opera in regime di contribuzione definita e la Sezione B, che opera in regime di prestazione definita per consentire l'integrazione del Fondo a Prestazione e del Fondo Caripli; COVIP con lettera del 6 marzo 2025 ha notificato l'approvazione del nuovo Statuto di FondISP;
- le Parti, con il medesimo Verbale, hanno concordato di procedere entro febbraio 2025 alla definizione dell'accordo di integrazione del Fondo a Prestazione per rendere possibile procedere con le offerte di capitalizzazione entro il mese di giugno 2025 con ingresso in FondISP a decorrere dal 1° gennaio 2026 per coloro che non eserciteranno la relativa opzione;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo; **UNITÀ SINDACALE**
FALCRI-SILCEA-SINFUB

Michele Attanasio
FABI

UILCA

Claudio Martini

FSAC CGIL

2. le Fonti Istitutive del Fondo a Prestazione confermano di volersi avvalere di FondISP per l'erogazione del trattamento previdenziale a prestazione definita così come previsto dall'articolo 4 dello Statuto del Fondo a Prestazione stesso.

Il Fondo a Prestazione procederà:

- alle offerte di trasformazione della prestazione nei confronti degli iscritti e beneficiari del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2024;
- al trasferimento a FondISP delle dotazioni relative agli iscritti e beneficiari che non accettino le predette offerte.

3. OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO A PRESTAZIONE

L'offerta individuale viene calcolata con riferimento alle valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2024 (bilanci tecnici), applicando i criteri di calcolo della prestazione previsti dai relativi Statuti/Regolamenti/norme di legge, tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie applicate a detti bilanci tecnici e dell'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto del Fondo stesso e dei regimi di provenienza.

a. Pensionati

Per i pensionati diretti, indiretti e di reversibilità (di seguito "pensionati") alla data del 31 dicembre 2024 iscritti al Fondo a Prestazione le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche, individualmente calcolate al 31 dicembre 2024, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2025, già pagati al momento dell'offerta. Nel caso di accettazione dell'offerta, la liquidazione della stessa avverrà con decurtazione dall'offerta delle prestazioni pagate tra il momento dell'offerta e sino al momento della liquidazione dell'offerta stessa.

Nel caso di prestazioni sostitutive, l'offerta sarà fatta l'anno successivo al raggiungimento del requisito INPS.


La somma linda derivante da ciascuna offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente ove vengono versati i trattamenti pensionistici del Fondo a Prestazione, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate.

b. Iscritti in servizio ed esodati

Le Fonti Istitutive di FondISP si danno atto che, ai soli fini dell'applicazione delle presenti intese e per consentire il trasferimento della somma derivante dall'accettazione dell'offerta, coloro che fruiscono in forma rateale della prestazione straordinaria del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (di seguito "esodati") rientrano tra i destinatari di cui all'art. 5 dello Statuto del Fondo stesso essendo equiparati ai dipendenti in servizio.

La somma linda derivante dall'offerta ove accettata, è trasferita, in assenza di scelta esplicita da parte dell'interessato, al comparto Equilibrato della sezione A di FondISP. Per il personale che accetti l'offerta e abbia maturato a partire dal 1° gennaio 2025 il diritto alla pensione con erogazione della prestazione integrativa, la liquidazione della stessa avverrà



UNITÀ SINDACALE
UICR-SILCEA-SINFUB


con decurtazione dall'offerta delle prestazioni sino al momento della liquidazione dell'offerta stessa.

Tenuto conto che per gli iscritti in servizio l'offerta è calcolata con riferimento all'anzianità maturata al 31 dicembre 2024, o in data diversa come previsto dagli statuti/regolamenti di provenienza, per coloro che accetteranno l'offerta, l'attuale contribuzione datoriale a FondISP sarà incrementata nelle misure e secondo le modalità già previste dagli accordi di trasferimento del Fondo di provenienza al Fondo a Prestazione di cui all'allegato 1 del presente accordo con effetto dal 1° gennaio 2026, fatti salvi i tempi tecnici necessari a garantire l'effettivo versamento a seguito dell'accettazione dell'offerta.

Per gli aderenti agli Accordi 16 novembre 2021 e 23 ottobre 2024, con adesione valida, tale incremento dell'aliquota previdenziale sarà tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell'importo compensativo della previdenza complementare ivi previsto. L'erogazione in parola sarà riconosciuta anche a coloro che cessano dal servizio in data 31 dicembre 2025, e sarà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR entro il 28 febbraio 2026.

c. Differiti

Per i "differiti" la somma linda derivante dall'offerta come definito al presente capitolo, ove accettata, può essere liquidata, mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferita al Fondo pensione cui risultino iscritti.

Tutte le offerte individuali - contenenti gli elementi utili alla determinazione delle stesse - sono formulate, in via eccezionale e irripetibile, dal Fondo a Prestazione entro il 30 giugno 2025 e l'accettazione di ciascun iscritto è assolutamente volontaria e personale e sarà esercitabile entro 90 giorni dall'invio della proposta.

L'accettazione dell'offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con il Fondo a Prestazione stesso e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo a Prestazione e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, anche riveniente da contenziosi in essere e/o potenziali con il definitivo superamento di ogni garanzia (e/o fideiussione) ad esso collegate.

Gli iscritti, di cui al punto b. che accettano l'offerta, qualora non lo siano già, hanno la possibilità di iscriversi alla sezione "A" a contribuzione definita di FondISP, alle condizioni di contribuzione tempo per tempo previste, fermo quanto definito al punto b. del presente capitolo.

Laddove l'iscritto non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e si opererà secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.

4. TRASFERIMENTO A FONDISP

Con effetto dal 1° gennaio 2026 la dotazione patrimoniale riferita agli iscritti e beneficiari delle prestazioni del Fondo a Prestazione, che non abbiano accettato l'offerta formulata ai sensi del precedente capitolo 3. - calcolata sulla base dei bilanci tecnici redatti al 31 dicembre 2024 al netto delle prestazioni di competenza del 2025 già pagate a tale data - sarà trasferita alla sezione B a prestazione definita di FondISP, che garantirà la piena continuità delle prestazioni.

UNITA SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB

agli aventi diritto, secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente del Fondo a Prestazione a tal fine depositato agli atti di FondISP medesimo e dei Regolamenti dei Fondi di provenienza, nonché le eventuali disposizioni normative collettive in materia di TFR ad esso collegate.

La confluenza delle dotazioni patrimoniali relativa al Fondo a Prestazione determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa nei confronti della sezione B a prestazione di FondISP, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della Sezione B del Fondo stesso, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Tale garanzia permane fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Ferma restando ogni garanzia in favore degli iscritti e beneficiari del Fondo a Prestazione, Intesa Sanpaolo opera eventuali accantonamenti sul proprio bilancio o effettua annualmente versamenti integrativi straordinari, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale di ciascuna sottosezione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto FondISP.

Le Fonti Istitutive si danno altresì atto che le offerte di capitalizzazione di cui al capitolo 3. sono da intendersi formulate in via eccezionale e irripetibile e pertanto FondISP, per la sezione B, non procederà a ulteriori offerte nei confronti dei beneficiari la cui dotazione patrimoniale è trasferita alla sezione stessa di FondISP per effetto di quanto stabilito al presente capitolo.

Troveranno inoltre applicazioni le previsioni di cui all'art. 18 dello Statuto FondISP in tema di facoltà di capitalizzazione.

5. PATRIMONIO IMMOBILIARE

Al fine di consentire una verifica circa la coerente ed omogenea imputazione a bilancio da parte di FondISP degli immobili presenti nel patrimonio del Fondo a prestazione, direttamente o tramite veicoli immobiliari, gli Organi statutari del Fondo a prestazione daranno corso ad una due diligence che, confermando la piena trasparenza e professionalità dell'operato degli attuali Amministratori, richieda a Società diversa da quella che presso il Fondo a prestazione gestisce la valutazione degli immobili, d'intesa con FondISP, un esame volto ad accertare:

- l'adeguatezza dei criteri estimativi adottati dagli esperti indipendenti, sia in senso generale che per ogni tipologia di immobiliare oggetto di valutazione;
- la coerenza dei parametri utilizzati e del percorso estimativo seguito, presi a base gli esercizi valutativi svolti;
- la congruità ed uniformità dei tassi adottati, in funzione soprattutto delle tipologie edilizie prese in esame.

La società prescelta dovrà inoltre esprimere un giudizio globale sulle valutazioni, asset by asset, da accompagnare con un parere specifico in caso di scostamenti significativi dei parametri applicati, nonché considerazioni generali sul grado di uniformità tipologica dei vari portafogli immobiliari.

Tale perizia dovrà essere integrata da un'indagine del mercato immobiliare locale -benchmark – (macro e micro area) evidenziando eventuali criticità riscontrate.

Tutta la documentazione predisposta dalla società prescelta dal Fondo a prestazione sarà messa a disposizione dell'advisor immobiliare di FondISP che potrà richiedere eventuali approfondimenti nel caso di discrepanza nella valutazione.

Gli immobili trasferiti dal Fondo a prestazione a FondISP secondo quanto sopra previsto saranno gestiti dal Consiglio di Amministrazione di FondISP nell'ambito del complessivo patrimonio del Fondo stesso, anche attraverso l'utilizzo di società immobiliari.

The page contains several handwritten signatures in black ink, including "M. Medea", "FABI", "Polo Attanasio", "FIRST", "C. Mazzoni", "UICCA", "D. Cicali", "UNITÀ SINDACALE ALORI-SILCEA-SINFUB", and "frsac".

6. NORME FINALI

Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo sono posti in capo agli Organi Sociali del Fondo a prestazione in carica, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni statutarie del Fondo stesso.

I medesimi Organi del Fondo a Prestazione permarranno in carica sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione del Fondo medesimo e dovranno curare, in conformità alle previsioni statutarie, tutti gli adempimenti discendenti dal presente accordo nonché l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025. Eventuali costi a carico del Fondo a Prestazione collegati agli adempimenti formali della chiusura successivi all'operazione di trasferimento nel suo complesso saranno sostenuti da FondISP secondo le modalità delle spese amministrative.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività necessarie a dare attuazione al presente accordo, il personale del Fondo a prestazione sarà anche coadiuvato dal personale operante presso FondISP e presso Welfare Institutions.

Qualora tutti gli iscritti e beneficiari accettassero l'offerta di capitalizzazione di cui al capitolo 3. e non sussistessero più ulteriori trattamenti da erogare, l'eventuale residuo del patrimonio del Fondo a Prestazione al 31 dicembre 2025 sarà destinato come definito dallo Statuto o dai Regolamenti di provenienza o dagli accordi sottoscritti riferiti alle singole sottosezioni.

Le Parti si incontreranno prima dell'invio delle offerte per un approfondimento sui criteri attuariali adottati nella predisposizione delle offerte nonché per un'illustrazione di simulazioni esemplificative e comunque, su richiesta delle OOSS, al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo.

Anche tenuto conto della promozione di politiche e di misure concrete di attenzione alle proprie persone poste in essere nell'ambito del Gruppo ISP ed in particolare alle situazioni di invalidità, le Parti - analizzate le previsioni in tema di misura della pensione di reversibilità in caso di figli con invalidità previste dai Regolamenti dei diversi Fondi nel tempo confluiti nel Fondo a Prestazione - convengono di intervenire su tali previsioni regolamentari.

In particolare convengono di definire la misura minima del 70% quale aliquota di reversibilità in caso di nucleo familiare superstite costituito da un figlio con invalidità e la misura minima prevista dall'AGO negli altri casi. Quanto sopra fermi gli eventuali trattamenti di miglior favore già previsti dai Regolamenti dei diversi Fondi nel tempo confluiti nel Fondo a Prestazione.

The image shows handwritten signatures of several organizations involved in the agreement:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (with a large stylized signature)
- FABi (with a signature that includes "Attenzione")
- FIRST/CISL (with a signature that includes "Mastri")
- FISAC/CISL (with a large stylized signature)
- UILCA (with a signature that includes "Roma")
- UNISIN (with a blue ink signature)

- Statuto Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli - 30 luglio 2001
- Accordo Fondo di previdenza Carisbo – 11 agosto 2004
- Accordo Fondo Banca Popolare dell'Adriatico – 15 giugno 2006
- Accordo Fondo Pensione per il Personale ex Crediop assunto fino al 30 settembre 1989 (Fondo Ante) – 16 settembre 2014
- Accordo Fondo Pensione per il Personale ex Crediop assunto dal 1° ottobre 1989 (Fondo Post) - 10 dicembre 2015
- Accordo Fondo Cassa di Previdenza Integrativa per il personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino – 5 dicembre 2017
- Accordo Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea – 7 ottobre 2021
- Accordo Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze – 9 giugno 2022

UILCA

UNITÀ SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB

FABI
Stefano Attanasio
FISAC FAIL
FIRST
Clemente Martini